



Il Ministro della transizione ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2 che attribuisce al Ministero dell’ambiente la competenza ad individuare le zone d’importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

VISTO che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali, marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, e, in particolare, l’articolo 6, che attribuisce alla Direzione generale per il patrimonio naturalistico le funzioni in materia di aree protette terrestri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15/02/2021), con il quale il prof. Roberto Cingolani è stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, gli articoli 2 (Ministero della transizione ecologica) e 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica), 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 54 del 04/03/2021) con il quale il prof. Roberto Cingolani è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette”, e, in particolare, l’articolo 1 che definisce le finalità e l’ambito di applicazione della legge;

VISTO l’art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l’istituzione del Parco nazionale di Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino;

VISTO l’art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica la potestà di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili presso i servizi tecnici nazionali, le amministrazioni statali e le regioni;

VISTO l’articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTO il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio numero di registro generale 2541 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'Associazione Internazionale "Amici del Monte di Portofino", Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, relativo, principalmente, alla mancato perfezionamento del procedimento istitutivo del Parco Nazionale di Portofino, previsto con l'inserimento della lettera f ter) al comma 1 dell'art. 34 della legge n. 394/1991 ad opera dell'art. 1 comma 1116 della legge n. 205 del 27.12.2017;

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28.06.2021 con la quale è stato ordinato al Ministero della transizione ecologica *di provvedere nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica, se anteriore, alla delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 34 comma 3 l. cit., nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi;*

VISTE le note del Ministero della transizione ecologica del 08.07.2021 e del 13.07.2021 con la quale, entro un termine di 15 giorni, è stato richiesto ad ISPRA, *“sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, di inoltrare alla scrivente Direzione Generale una proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino”* comprendente una proposta tecnica di misure di salvaguardia;

PRESO ATTO della nota n. 39994 del 23 luglio 2021, registrata al protocollo ministeriale n. 081331 del 26 luglio 2021, con la quale ISPRA ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica la proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione provvisoria, le relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, nonché le risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dall'Istituto;

CONSIDERATO che la proposta presentata da ISPRA, coerentemente a quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, tiene conto degli elementi fisici riconoscibili sul territorio, delle zone ad alto valore ecologico presenti nell'area di interesse nel Parco, delle informazioni relative alle carte di sensibilità ambientale e della presenza sia di corridoi ecologici che dei siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 147/2009 "Uccelli";

CONSIDERATO che la proposta tecnica di perimetrazione provvisoria interessa esclusivamente il territorio della Regione Liguria e, a livello di Enti di Locali, del tutto o in parte, i territori dei Comuni di Avegno, Camogli, Cicagna, Chiavari, Coreglia Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Santa Margherita Ligure, Tribogna, Zoagli e che la stessa ricomprende il perimetro del Parco regionale di Portofino, per una estensione complessiva della delimitazione provvisoria pari a 5363 ettari;

CONSIDERATO che la proposta tecnica di ISPRA ricomprende, oltre al territorio del citato Parco regionale di Portofino, anche le aree contigue e le aree cornice prima annesse al perimetro del Parco regionale, nonché i siti Natura 2000 ZSC IT1332622 "Rio Tuia - Montallegro" e ZSC IT1332614 "Pineta - Lecceta di Chiavari" e che tali aree sono state già gestite da parte dello stesso Ente parco regionale;

RITENUTA altresì la conformità della proposta tecnica delle misure di salvaguardia elaborate da ISPRA rispetto a quanto previsto dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

CONSIDERATO che con nota del Ministero della transizione ecologica n. 82366 del 27.07.2021, sulla base di quanto previsto dall'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stata trasmessa alla Regione e agli Enti locali interessati la proposta di perimetrazione e zonizzazione provvisoria richiedendo contestualmente di esprimere il sentito di competenza sulla proposta di misure di salvaguardia del Parco, fissando un termine per il riscontro pari a 7 giorni;

ACQUISITI, entro i termini prestabiliti nella citata richiesta ministeriale del 27.07.2021, i pareri, le richieste e le osservazioni dei seguenti Enti:

- Comune di Portofino - comunicazione prot. 8867 del 02.08.2021;
- Comune di Camogli - comunicazione prot. 14597 del 02.08.3021;
- Comune di Santa Margherita Ligure - Deliberazione di giunta comunale n. 157 del 02/08/2021;
- Comune di Zoagli - comunicazione prot. 0010332 del 03.08.2021;
- Regione Liguria prot. 262759 del 03.08.2021, con la quale l'Assessore Alessandro Piana ha richiesto un incontro al Sig. ministro;
- Comune di Rapallo - Deliberazione di Giunta comunale n. 211 del 03.08.2021;
- Comune di Recco - comunicazione prot. 18357 del 04.08.2021;
- Comune di Avegno - comunicazione prot. 4093 del 04.08.3021;
- Comune di Coreglia Ligure - comunicazione prot. 2183 del 04.08.2021;
- Comune di Tribogna - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 04.08.2021;
- Comune di Chiavari - comunicazione prot. 32192 del 04.08.2021.

CONSIDERATO che con nota del 04.08.2021 sono stati trasmessi ad ISPRA i pareri acquisiti per una valutazione tecnica di competenza con particolare riferimento delle misure di salvaguardia;

VISTE le richieste degli Enti locali nei quali è segnalata la necessità di maggiori tempi istrutti nonché manifestata e lamentato il mancato coinvolgimento degli stessi in fase istruttoria;

CONSIDERATA l'impossibilità di concedere tempi aggiuntivi in considerazione della stringente tempistica dettata dal TAR che ha ordinato a questo Ministero di adottare gli atti di competenza entro 30 giorni dalla notifica della Sentenza in oggetto;

VALUTATO che la maggior parte delle osservazioni pervenute riguardano modifiche del perimetro e/o richieste di integrazione non direttamente pertinenti alle misure di salvaguardia.

CONSIDERATO che tutte le osservazioni sul perimetro provvisorio pervenute da parte degli Enti locali dovranno essere oggetto di opportuno approfondimento in sede di definizione della perimetrazione definitiva elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 1, e che, in ogni caso, tali richieste sono state inoltrate ad ISPRA in data 04.08.2021 per le successive valutazioni di competenza;

RITENUTO di dover procedere alla adozione della perimetrazione e zonizzazione provvisorie ed alla individuazione delle relative misure di salvaguardia del Parco nazionale di Portofino, in ottemperanza a quanto previsto dalla Sentenza del TAR Lazio n. 7694/2021 del 28.06.2021, nei termini stabiliti dalla Sentenza stessa;

CONSIDERATO che le predetta perimetrazione e zonizzazione provvisorie restano in vigore sino all'istituzione definitiva del Parco nazionale che dovrà essere effettuata ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

RITENUTO di dover rinviare alla fase istruttoria per l'individuazione della perimetrazione definitiva, di cui all'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'eventuale esclusione di aree attualmente incluse nella perimetrazione provvisoria, ovvero l'inclusione di aree non ricomprese nel perimetro provvisorio, sulla base della valutazione delle motivate e specifiche proposte presentate dalla Regione Liguria;

RITENUTO di dover rinviare l'efficacia delle misure di salvaguardia alla costituzione del Comitato di gestione provvisoria, di cui all'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che è deputato alla gestione fino alla costituzione dell'Ente Parco;

RITENUTO altresì che le misure di salvaguardia provvisorie individuate potranno essere oggetto di revisione ed integrazioni in sede di istituzione definitiva del Parco nazionale.

PRESO ATTO che l'art. 34, comma 1, lettera f-ter) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede che l'istituzione mediante Decreto del presidente della repubblica del Parco nazionale di Portofino, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della citata legge quadro, dovrà comprendere nella perimetrazione definitiva la già istituita area protetta marina di Portofino;

CONSIDERATO che l'Area Marina Protetta di Portofino, istituita con Decreto 26 aprile 1999 "*Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino*" è già a tutti gli effetti inserita nel sistema delle aree protette nazionali e la sua gestione è affidata ad un apposito Consorzio, di cui al Decreto 22 giugno 1999, che opera nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione e Organizzazione di cui al Decreto 1° luglio 2008 pubblicato sulla G.U. N°181 del 04.08.2008;

VALUTATO pertanto che la tutela e conservazione della porzione di ambiente marino ricompreso nell'Area Marina Protetta di Portofino è già assicurata dalla struttura di *governance* sopra descritta e pertanto non necessita di ulteriori misure di salvaguardia e di perimetrazioni provvisoria;

RITENUTO quindi in considerazione della piena funzionalità della sopra descritta Area Marina Protetta di Portofino di poter rinviare l'inserimento della stessa alla definizione della perimetrazione e zonizzazione definitiva del Parco nazionale, da elaborarsi ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

DECRETA

Articolo 1

Perimetrazione provvisoria

1. Il territorio delimitato, come evidenziato alla planimetria riportata nell'allegato A, per una estensione di 5363 ettari, che costituisce parte integrante del presente decreto, è individuato come zona d'importanza naturalistica e costituisce delimitazione provvisoria, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Parco nazionale di Portofino di cui all'art. 34, comma 1, lettera f-ter), della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Articolo 2

Zonizzazione

1. Il territorio di cui all'articolo 1, così come indicato nella cartografia riportata nell'allegato A, è suddiviso nelle seguenti zone al fine di individuare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 34, comma 3:

- zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico con inesistente o minimo grado di antropizzazione;
- zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico culturale, con limitato grado di antropizzazione;
- zona 3, di valore paesaggistico e/o storico culturale, con elevato grado di antropizzazione.

Articolo 3

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1 sono assicurate:

- a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 2009/147/CE "Uccelli" e 92/43/CEE "Habitat", di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;

- b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali incentivando le azioni ad alta sostenibilità ambientale;
- c) la difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;
- d) la conservazione, il restauro, la valorizzazione del paesaggio storico agrario e dei centri e dei nuclei abitati storici rurali;
- e) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche, dei manufatti e sistemi insediativi rurali tradizionali e dei paesaggi;
- f) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica, lo studio delle relazioni fra ambiente, paesaggio e territorio, nonché di attività ricreative compatibili;
- g) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e di attività connesse, la promozione e l'utilizzo di fonti di energia sostenibile, nel rispetto e nella salvaguardia dei valori naturalistici e paesaggistici presenti.

Articolo 4

Divieti generali

1. Sono vietate su tutto il territorio di cui all'articolo 1, così come delimitato nell'Allegato A del presente decreto, le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria di cui al successivo articolo 12. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dal Comitato di gestione provvisoria, sulla base di appositi piani di intervento approvati dal Comitato stesso;
- b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione del Comitato di gestione. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352, e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, e il pascolo nel rispetto delle vigenti normative;
- c) l'introduzione in ambiente naturale di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;
- d) il prelievo di materiali di interesse geologico, paleontologico ed archeologico ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione del Comitato di gestione;
- e) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;
- f) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche, nonché l'asportazione di minerali; la prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dal Comitato di gestione;
- g) la realizzazione di opere che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici e biogeochimici, fatti salvi gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, o di interventi di messa in sicurezza a seguito di frane o alluvioni, finalizzati alla salvaguardia della popolazione.
- h) la realizzazione di opere e di impianti tecnologici che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, fatto salvo quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera b);

- i) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata;
- j) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- l) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- m) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;
- n) la distruzione dei muretti a secco esistenti, la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie, criteri e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche, nonché le tradizionali recinzioni dei fondi rustici realizzati con materiali tradizionali;
- o) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dal Comitato di gestione;
- p) il danneggiamento e il taglio dei boschi e degli alberi isolati, ad eccezione degli interventi strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e per pubblica incolumità, e ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2;
- q) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi, fatto salvo quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 gennaio 2014, e dalle relative Linee guide approvate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 marzo 2015, nonché di quanto previsto nei rispettivi Decreti di aggiornamento e integrazione;
- r) è consentito svolgere l'attività agricola secondo le metodiche in uso all'entrata in vigore delle presenti norme, nonché le attività di manutenzione del territorio. La Regione ed il Comitato di gestione adottano d'intesa un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;
- s) l'uso di fuochi all'aperto.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente art. 4 restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a).

3. Previa comunicazione al Comitato di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DPR 357/1997 in materia di valutazione di incidenza, sono in ogni caso consentiti gli interventi di salvaguardia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle esistenti infrastrutture a rete di rilevanza interesse nazionale e della funivia Rapallo-Montallegro. Il Comitato di gestione, qualora lo ritenga necessario, può indicare opportuni accorgimenti o prescrizioni volte alla mitigazione di eventuali interferenze ambientali.

Articolo 5

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilità di eseguire gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c),

del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per gli edifici legittimamente esistenti così come disciplinato nel successivo articolo 8 del presente decreto;

- b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
- c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, come indicato all'articolo 4, comma 1, lettera g) e le attività di rilevante interesse pubblico;
- d) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti;
- e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;
- f) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera b);
- g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

Articolo 6

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti:

- a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1, lettera a);
- b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo salvo quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera e) e lettera f).

Articolo 7

Regime autorizzativo generale

1. Su tutto il territorio delimitato in via provvisoria ai sensi dell'art. 34, comma 3 della legge n. 394/91, fino all'istituzione del Parco nazionale di Portofino, e fermo restando quanto disposto ai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6, nonché ai successivi articoli 8, 9 e 10, mantengono efficacia le previsioni, qualora più restrittive, contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti, compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica, e le prescrizioni delle relative alle valutazioni di incidenza regionale ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357, unicamente in relazione alle aree produttive, ai servizi ed attrezzature d'uso pubblico ed impianti pubblici e privati di interesse urbano ed agli impianti tecnologici purché compatibili con le finalità del Parco.

2. Sono sottoposti all'autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria:

- a) i nuovi strumenti urbanistici e quelli non definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le loro eventuali varianti, totali o parziali;
- b) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;
- c) le opere di mobilità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 9, comma 1, lettera a);
- d) le opere inerenti ai servizi primari idrici ed elettrici, nonché le opere per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili;
- e) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva e delle formazioni vegetali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), nonché i rimboschimenti; tutti gli interventi devono essere effettuati

in ogni caso con l'impiego di specie autoctone coerenti con i consorzi naturali potenziali locali e resilienti alle condizioni climatiche ambientali;

f) i piani forestali.

3. Tutti gli interventi, le attività e le opere da realizzare nei siti appartenenti alla rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e 2009/147/ "Uccelli" compresi in tutto o in parte nei confini provvisori del Parco nazionale sono sottoposti all'inderogabile procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 e delle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza di cui alla GU n. 303 del 28.12.2019.

4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'autorizzazione al Comitato di gestione provvisoria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dal successivo art. 11, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, il Comitato di gestione provvede ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Articolo 8

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi:

- a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi su manufatti legittimamente esistenti di manutenzione ordinaria di cui allo stesso articolo, stesso comma, lettera a), del testo unico suddetto, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
- b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; è vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione;
- c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, previa autorizzazione del Comitato di gestione.

Articolo 9

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 6, sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

- a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
- b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonché gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile; resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione al Comitato di gestione; resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e

adeguamento degli impianti a fune legittimamente esistenti dandone comunicazione al Comitato di gestione;

- c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;
- d) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), *del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia* D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Resta ferma per gli edifici legittimamente esistenti, la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), del citato D.P.R. n. 380/2001, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
- e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, con le limitazioni previste dai Piani Regolatori Generali approvati e vigenti, dai Piani di valenza ambientale e paesaggistica, e dalle prescrizioni della valutazione di incidenza condotta ai sensi del DPR n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale;
- f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.

Articolo 10

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente articolo 2, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica qualora più restrittivi.
2. Tutte le opere di rilevante trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione provvisoria; le restanti opere, interventi ed attività sono autorizzate dai Comuni in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del presente decreto. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della Giunta regionale.
3. Il Ministero della transizione ecologica, il Comitato di gestione provvisoria e la Regione Liguria elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 11

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Comitato di gestione provvisoria o dei Comuni competenti, per quanto disposto dai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Il Comitato di gestione rilascia l'autorizzazione in conformità con il presente decreto e con quanto previsto dal successivo articolo 12.
3. Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 interessi piani, progetti, interventi o attività ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 gli elaborati trasmessi devono contenere anche la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del "sentito" di valutazione di incidenza

previsto dall'art. 5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i., in conformità con le Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza pubblicate nella G.U. n. 303 del 28.12.2019.

4. L'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine può essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

5. Del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo 11 è informato il Ministero della transizione ecologica.

Articolo 12

Gestione provvisoria

1. Fino all'emanazione del Decreto del presidente della repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, e dell'art. 34, comma 1, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'individuazione del relativo Ente Parco nazionale ai sensi dell'art. 9 della citata legge quadro, la gestione provvisoria dei territori di cui all'Allegato A è affidata ad un Comitato di gestione provvisoria istituito dal Ministero della transizione ecologica, in corso di istituzione.

2. Le funzioni amministrative previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente decreto sono affidate al Comitato di cui al precedente comma 1, che esercita le funzioni previste dall'art. 9, commi 8 e 11-bis della legge 394/91.

3. Il Comitato, qualora necessario, può avvalersi per le istruttorie tecniche del supporto di ISPRA, nonché delle strutture dell'Ente parco regionale di Portofino, che fino all'istituzione del Parco nazionale continua ad esercitare le sue funzioni.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato sulla base delle tempistiche e procedure dettate dall'articolo 9 comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed è costituito dal presidente, nominato dal ministro della transizione ecologica, e dai seguenti membri:

- a) undici, su designazione di ognuno dei Comuni nel cui territorio ricade la delimitazione provvisoria del parco;
- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349;
- c) uno, su designazione del Ministero della transizione ecologica;
- d) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- e) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- f) uno, su designazione della Regione Liguria;

5. Nelle Zone 1 e 2, nel periodo di gestione provvisoria, le autorizzazioni sono rilasciate dal Comitato di gestione provvisoria a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dagli Uffici tecnici comunali territorialmente competenti per la richiesta: l'istruttoria degli Uffici comunali tiene conto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto.

6. Nelle Zone 3, nel periodo di gestione provvisoria e fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4 e 10 dal presente decreto, le autorizzazioni sono rilasciate dai Comuni che, contestualmente, provvedono a darne comunicazione al Comitato di gestione provvisoria; in caso di non conformità, il Comitato di gestione annulla il provvedimento autorizzatorio o indica ulteriori prescrizioni ed indicazioni entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 13

Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui al precedente articolo 1 del presente decreto è affidata al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nei modi previsti dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'articolo 2, comma 32, della legge 9 dicembre 1998, n.426, nonché all'Arma dei Carabinieri e alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.

Articolo 14

Norme transitorie relative all'inclusione Area Marina Protetta di Portofino

1. Il Decreto del presidente della repubblica di istituzione del Parco nazionale di Portofino emanato a seguito della conclusione della fase istruttoria prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, includerà il perimetro dell'Area Marina Protetta di Portofino, istituita con Decreto 26 aprile 1999 recante "*Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino*".

2. Fino all'emanazione del Decreto del presidente della repubblica di cui al comma 1, la perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale rimane vigente quanto previsto dal Decreto 26 aprile 1999 di "*Istituzione dell'area naturale marina protetta denominata Portofino*", fermo restando che nel corso del procedimento di istituzione del Parco nazionale potrà essere valutato l'aggiornamento del perimetro dell'area marina protetta e della relativa regolamentazione.

3. Fino all'emanazione del Decreto del presidente della repubblica di cui al comma 1 ed in applicazione di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, la gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino rimane affidata all'apposito Consorzio di gestione istituito con Decreto 22 giugno 1999.

Articolo 14

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roberto Cingolani



ROBERTO CINGOLANI
MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MINISTRO
06.08.2021 12:19:19
UTC

Allegato "A" Perimetrazione e zonizzazione provvisoria del Parco nazionale di Portofino

PARCO NAZIONALE DI PORTOFINO



MINISTERO DELLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA

Legenda

	Delimitazione provvisoria
	zona 1
	zona 2
	zona 3

1:20.000

Ha 5.363

